



Lunedì 24/03/2025

Impugnazioni: la Cassazione distingue tra rescissione del giudicato e restituzione nel termine

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Con l'Ordinanza n. 10996 del 19 marzo 2025 la Corte di Cassazione, Sezione V Penale, si è espressa in tema di impugnazioni, affermando che la rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. si differenzia dalla restituzione nel termine per impugnare di cui all'art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen.:

- per l'ambito di applicazione, posto che la richiesta relativa all'una può essere avanzata in tutti i casi in cui il processo in assenza si sia svolto in carenza dei presupposti previsti dall'art. 420-bis cod. proc. pen., mentre l'istanza riguardante l'altra non può essere azionata nel caso in cui la notifica sia avvenuta a mani dell'imputato o di persona da questi delegata e in quello in cui vi sia stata, da parte dell'imputato, rinuncia espressa a comparire o a far valere il legittimo impedimento eventualmente esistente;
- per l'oggetto della prova, in quanto il richiedente, nell'una, è tenuto a provare che l'assenza sia stata dichiarata in carenza dei presupposti previsti dall'art. 420-bis cod. proc. pen., mentre, nell'altra, è tenuto a dimostrare di non aver avuto effettiva conoscenza del processo;
- per la portata degli effetti, atteso che l'una, diversamente dall'altra, può portare alla regressione del processo fino al grado e alla fase in cui si è verificata la nullità.

<https://www.cortedicassazione.it>